



**15 gennaio 2025**

---

## **Bando di concorso ai sensi dell'articolo 6 della legge sul clima e l'innovazione**

Progetti per la cattura e lo stoccaggio del CO<sub>2</sub>, in-  
cluso l'accoppiamento settoriale

---



## Indice

<b>1.</b>	<b>Obiettivi generali .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Principi .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Requisiti tematici delle misure .....</b>	<b>4</b>
3.1.	Fase di sviluppo .....	4
3.2.	Area di applicazione e fonte della cattura di CO <sub>2</sub> .....	4
3.3.	Tecnologia di separazione per il CO <sub>2</sub> .....	6
3.4.	Quantità minima di CO <sub>2</sub> catturato.....	6
<b>4.</b>	<b>Procedura di valutazione.....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Requisiti e criteri di valutazione .....</b>	<b>7</b>
5.1.	Requisiti formali.....	7
5.2.	Requisiti materiali .....	8
5.3.	Criteri di valutazione.....	9
<b>6.</b>	<b>Importo dell'aiuto finanziario .....</b>	<b>10</b>
6.1.	Costi ammissibili.....	10
6.2.	Importo dell'aiuto finanziario .....	10
<b>7.</b>	<b>Calendario.....</b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>Domande sulla procedura del bando di concorso .....</b>	<b>11</b>



## 1. Obiettivi generali

Secondo le stime attuali, nel 2050 sarà ancora difficile evitare emissioni di circa 12-14 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>-eq all'anno.<sup>1,2</sup> Queste devono essere compensate dalla cattura e dallo stoccaggio di CO<sub>2</sub> per raggiungere l'obiettivo di emissioni nette pari a zero di gas serra. Ciò corrisponde a circa un quarto delle attuali emissioni di gas serra della Svizzera. Le restanti emissioni difficilmente evitabili provengono principalmente dalla produzione di cemento, dall'incenerimento dei rifiuti, dall'agricoltura e dall'aviazione internazionale.<sup>3</sup> Il rapporto del Consiglio federale del maggio 2022 delinea il percorso per l'espansione della «cattura e stoccaggio del CO<sub>2</sub>».

L'obiettivo di questo bando di concorso è quello di promuovere specificamente misure che catturino il CO<sub>2</sub> alle fonti puntuali o lo rimuovano dall'atmosfera. In primo piano ci sono i seguenti tipi di progetti:

- **Progetti pionieristici per la cattura di CO<sub>2</sub> come parte di una catena di processi CCS o CCU.** Progetti che catturano il CO<sub>2</sub> da fonti puntuali di medie e grandi dimensioni e che quindi hanno un elevato potenziale di mitigazione.
- **Progetti che combinano diverse fonti puntuali di CO<sub>2</sub>.** Progetti di collaborazione («cluster») che sfruttano specificamente le sinergie tra diverse fonti puntuali di CO<sub>2</sub>. Ciò è possibile, ad esempio, se diverse aziende catturano il CO<sub>2</sub> nei rispettivi siti e, come cluster, utilizzano un'infrastruttura comune per la liquefazione, lo stoccaggio provvisorio e il trasporto del CO<sub>2</sub> catturato o per garantire congiuntamente la capacità di stoccaggio.
- **Progetti che catturano CO<sub>2</sub> per creare sinergie tra i settori energetici in termini di accoppiamento settoriale.** L'accoppiamento settoriale si riferisce agli sforzi per collegare le aree dell'elettricità, del calore, della mobilità, dei combustibili e dei carburanti. In considerazione dell'elevato consumo di energia nella cattura di CO<sub>2</sub>, è necessario un elevato livello di integrazione di questa attività nel sistema energetico. È il caso, ad esempio, dei progetti che utilizzano il calore di scarto di un'attività industriale per realizzare la cattura di CO<sub>2</sub> o che integrano una pompa di calore per garantire il funzionamento di una rete di teleriscaldamento oltre alla cattura di CO<sub>2</sub>. Questo vale anche per i progetti in cui il CO<sub>2</sub> viene catturato e utilizzato per la produzione di combustibili rinnovabili.
- **Progetti che integrano infrastrutture strategicamente importanti.** Progetti che integrano l'intera catena del processo CCS e quindi creano accesso o infrastruttura per il trasporto o lo stoccaggio di CO<sub>2</sub>.

Il budget per questo bando di concorso è limitato a un massimo di 100 milioni di franchi svizzeri. Le domande ricevute e accettate saranno classificate sulla base dei criteri di valutazione (5.3). Possono essere finanziati diversi progetti.

## 2. Principi

Sulla base dei principi strategici della strategia climatica a lungo termine della Svizzera,<sup>1</sup> il rapporto del Consiglio federale sull'espansione delle tecnologie di cattura e sequestro del CO<sub>2</sub> (CCS) e delle emissioni negative<sup>3</sup> nonché sulle disposizioni di attuazione della Legge sul clima e l'innovazione (LOCl), per il presente bando di concorso sono stati elaborati i seguenti principi.

- **L'attenzione è rivolta alla riduzione delle emissioni.** La cattura e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> vengono utilizzati solo per le emissioni difficili da evitare.

---

<sup>1</sup>[Strategia climatica a lungo termine della Svizzera](#)

<sup>2</sup> [Rapporto del Consiglio federale sul postulato 21.3973 "Volare senza emissioni di CO2 entro il 2050" \(in francese\)](#)

<sup>3</sup> [Rapporto del Consiglio federale sulla cattura e il sequestro del CO2 \(CCS\) e le tecnologie a emissioni negative \(NET\) e su come possono contribuire gradualmente all'obiettivo climatico a lungo termine \(in francese\)](#)



- **Implementazione di progetti per la decarbonizzazione delle aziende.** Vengono sostenute le misure che utilizzano tecnologie innovative. Il presente bando di concorso si concentra sulla cattura di CO<sub>2</sub> da fonti puntuali o dall'atmosfera e sul suo stoccaggio temporaneo o permanente. Non sono finanziati progetti di ricerca su tecnologie innovative.
- **Identificare e utilizzare le sinergie.** Le sinergie tra diverse fonti puntuali («cluster») e tra settori (accoppiamento settoriale) vengono utilizzate in modo proficuo. È auspicabile anche l'integrazione della cattura del CO<sub>2</sub> negli approcci per l'accoppiamento dei settori energetici, ossia un elevato livello di integrazione del consumo energetico della cattura nel sistema energetico o l'utilizzo del CO<sub>2</sub> per la produzione di combustibili rinnovabili.
- **Utilizzare le fonti energetiche in modo efficiente.** Occorre prestare attenzione all'uso economico delle energie rinnovabili, all'efficienza energetica e all'utilizzo ottimale, anche a livello intersettoriale.
- **Utilizzare fonti energetiche non fossili.** Se le misure comportano un aumento del consumo di elettricità, l'elettricità proveniente da fonti non fossili deve essere utilizzata in misura pari all'aumento del consumo di elettricità. Ciò deve essere documentato con una garanzia di origine. È escluso l'uso aggiuntivo di combustibili fossili per la cattura di CO<sub>2</sub>.
- **Orientare la cattura di CO<sub>2</sub> verso lo zero netto nel lungo termine.** È necessario evitare gli asset incagliati<sup>4</sup> negli impianti industriali e lungo l'intera catena di processo. Quando si utilizzano tecnologie ponte come la CCU per le fonti fossili, deve essere dimostrato l'ulteriore sviluppo verso lo zero netto (cioè, lo stoccaggio permanente di CO<sub>2</sub>).

### 3. Requisiti tematici delle misure

#### 3.1. Fase di sviluppo

Le tecnologie e le soluzioni utilizzate nell'ambito della misura devono trovarsi in una delle seguenti fasi di sviluppo (art. 11 cpv. 1 OOCli):

Tabella 1: Fasi di sviluppo delle misure

Fase di sviluppo	Proprietà
Finalità dimostrative	Misure che non sono ancora state testate e attuate su scala reale.
Autorizzazione all'immissione in commercio e introduzione sul mercato	Misure che sono state attuate almeno una volta su scala reale.
Diffusione sul mercato	Misure che sono già state attuate più di una volta, ma continuano a suscitare rischi di attuazione non controllabili.

#### 3.2. Area di applicazione e fonte della cattura di CO<sub>2</sub>

Le misure devono essere assegnate a una o più degli ambiti di applicazione elencate di seguito (Tabella 2) e a una fonte elencata nella Tabella 3.

<sup>4</sup> Asset incagliati nelle infrastrutture di cattura, trasporto o trattamento della CO<sub>2</sub> che non saranno più utilizzate prima del loro periodo di ammortamento a causa del cambiamento delle condizioni quadro al di sotto dello zero netto nel 2050. Non sono possibili aiuti finanziari per misure nel lungo termine in impianti che, secondo le conoscenze attuali, saranno sostituiti nel medio termine o cesseranno di funzionare nel medio termine a seguito della decarbonizzazione, come nel caso delle raffinerie di combustibili fossili o delle centrali elettriche di riserva per la riserva invernale.




Figura 1: Settori di applicazione della cattura di CO<sub>2</sub> e loro impatto sul clima, tratti dal [rapporto del Consiglio federale del settembre 2021 in adempimento del postulato 18.4211 \(in francese\)](#).

Tabella 2: Ambiti di applicazione delle misure per la cattura di CO<sub>2</sub>

	Descrizione	Fonte di CO <sub>2</sub>	Stoccaggio di CO <sub>2</sub>
A1	CCS fossile o legato al processo	fossile	permanente, geologico <sup>5</sup>
A2	CCUS fossile o legato al processo	fossile	permanente, in prodotti (ad es. cemento riciclato) <sup>6</sup>
A3	CCU fossile o legato al processo	fossile	temporaneo, in prodotti (ad esempio, carburanti sintetici) <sup>7</sup>
A4	CCS della bioenergia (BECCS)	biogenico	permanente, geologico <sup>5</sup>
A5	CCUS della bioenergia (BECCUS)	biogenico	permanente, in prodotti (ad es. cemento riciclato) <sup>6</sup>
A6	CCU della bioenergia (BECCU)	biogenico	temporaneo, in prodotti (ad esempio, carburanti sintetici) <sup>7</sup>
A7	Rimozione diretta dell'aria - CCS (DACCS)	atmosferaico	permanente, geologico <sup>5</sup>
A8	Rimozione diretta dell'aria - CCUS (DACCUS)	atmosferaico	permanente, in prodotti (ad es. cemento riciclato) <sup>6</sup>
A9	Rimozione diretto dell'aria - CCU (DACCU)	atmosferaico	temporaneo, in prodotti (ad esempio, carburanti sintetici) <sup>7</sup>

Se una misura rientra nell'ambito A3, l'azienda che cattura il CO<sub>2</sub> deve indicare nel suo cronoprogramma come il CO<sub>2</sub> sarà stoccato in modo permanente entro il 2050. L'azienda che utilizza temporaneamente il CO<sub>2</sub> deve indicare nel suo cronoprogramma come può passare al CO<sub>2</sub> da fonti biogeniche o atmosferiche entro il 2050 (Allegato 2 - punto 3.5, OOCli).

<sup>5</sup> I requisiti per la permanenza dello stoccaggio permanente, l'identificazione delle fuoriuscite e l'obbligo di comunicazione si basano sul nuovo Allegato 19 dell'Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> parzialmente rivista (stato di consultazione). Lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio autorizzato in Svizzera e iscritto nel registro fondiario o in un sito di stoccaggio all'estero autorizzato ai sensi della Direttiva 2009/31/CE.

<sup>6</sup> I requisiti per la permanenza dello stoccaggio permanente, la segnalazione delle perdite e l'obbligo di comunicazione si basano sull'ordinanza sul CO<sub>2</sub> parzialmente rivista (stato di consultazione). Nel caso di prodotti che legano chimicamente il CO<sub>2</sub>, questo non deve essere rilasciato nell'atmosfera né durante l'uso né quando il prodotto viene smaltito (in linea con i requisiti del SSQE e dell'impegno di riduzione).

<sup>7</sup> Dal 1° gennaio 2025, sarà obbligatorio registrare la produzione svizzera di combustibili rinnovabili liquidi e gassosi (nonché di idrogeno rinnovabile e fossile) in un sistema di garanzie di origine. [Carburanti e combustibili rinnovabili CCR - Pronovo AG](#)

Tabella 3: Fonte della cattura di CO<sub>2</sub>

	Descrizione	Fonte di CO <sub>2</sub>
S1	Impianti con emissioni di CO <sub>2</sub> legate al processo, come ad esempio gli impianti per la produzione di clinker di cemento	fossile / (biogenico)
S2	Impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali ai sensi dell'articolo 3 lettere a e c dell'Ordinanza sui rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)	fossile / biogenico
S3	Fonte puntuale - da flusso di separazione (ad es. trattamento del biogas)	biogenico
S4	Fonte puntuale - dal processo di combustione	biogenico
S5	Sistemi esistenti per la produzione di calore di processo ad alta temperatura pari o superiore a 800 gradi Celsius	fossile / biogenico
S6	Atmosfera	atmosferico

È vantaggioso se gli approcci per la cattura e l'utilizzo o lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> (ambiti di applicazione A1-A9) sono combinati con altre misure per la cattura di CO<sub>2</sub> (intersettoriali) o con altri settori energetici (intrasettoriali, accoppiamento settoriale), sfruttando così le sinergie. Nella valutazione dei criteri di valutazione si tiene conto dell'impatto complessivo e dei costi totali delle misure. Il requisito minimo per la quantità di CO<sub>2</sub> catturata rimane invariato. In caso di combinazione di più misure (ad esempio, accoppiamento settoriale), deve essere dimostrato il collegamento sistemico, tecnico e finanziario tra le misure. Tuttavia, gli elementi tecnici pienamente integrati nel mercato o per i quali esistono strumenti di finanziamento paralleli, come un impianto solare fotovoltaico o una rete di teleriscaldamento, non sono ammissibili al finanziamento. Se tali elementi fanno parte del progetto complessivo, i loro costi devono essere indicati separatamente e non vengono presi in considerazione nella stima dell'importo dell'aiuto finanziario.

### 3.3. Tecnologia di separazione per il CO<sub>2</sub>

Le tecnologie o i processi di cattura di CO<sub>2</sub> che comportano un maggiore consumo di combustibili fossili e non sono in linea con la strategia climatica nel lungo termine della Svizzera sono esclusi dal finanziamento. L'elettricità proveniente da fonti non fossili deve essere utilizzata per l'elettricità aggiuntiva necessaria per la cattura e la liquefazione di CO<sub>2</sub> per l'intera durata di vita della misura. I corrispondenti acquisti di elettricità rinnovabile devono essere documentati con garanzie di origine. Questo obbligo associato alle misure sovvenzionate deve essere riflesso nel cronoprogramma (Linee guida sul cronoprogramma zero netto: capitolo 6.7 Piano delle misure) e fa parte della decisione di aiuto finanziario (Allegato 2 - punto 3.4, OOCli). Se l'obbligo stabilito nel cronoprogramma non viene attuato nei tempi previsti, l'aiuto finanziario può essere reclamato su base proporzionale in conformità con la legge sui sussidi (LSu).

### 3.4. Quantità minima di CO<sub>2</sub> catturato

Un valore soglia di almeno 5'000 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno si applica alle misure per la cattura e lo stoccaggio temporaneo o permanente di CO<sub>2</sub> (ambiti di applicazione A1-A9). La misura di cattura del CO<sub>2</sub> deve tradursi in un corrispondente potenziale di mitigazione. In altre parole, deve portare a una riduzione o al raggiungimento di emissioni negative pari a 5'000 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno, come indicato nel cronoprogramma zero netto allegata alla domanda.

## 4. Procedura di valutazione

Le domande presentate nell'ambito del presente bando di concorso saranno valutate sulla base dei criteri indicati nel presente documento. Gli altri requisiti legali sono stabiliti nelle linee guida [«Incentivi alle tecnologie e processi innovativi»](#). Il bando di concorso segue una procedura di valutazione in due fasi.



1. In primo luogo, viene presentata una pre-proposta (massimo 20 pagine, vedi modulo «Pre-Proposal») che viene valutata dal gruppo di esperti dell'UFE e dell'UFAM. La pre-proposta descrive il contenuto generale della misura (fonte di emissione, tecnologia e impianti, riduzione di CO<sub>2</sub>/emissioni negative) e il suo contesto (contenuto dell'innovazione, potenziale di applicazione) e contiene una stima dei costi di realizzazione («CAPEX») e, se del caso, di esercizio («OPEX»).
2. Se la pre-proposta viene valutata positivamente in base ai criteri dei requisiti e di valutazione, i richiedenti sono invitati a presentare una domanda completa (secondo il modulo «Full-Proposal»). La domanda completa fornisce informazioni più dettagliate sulla misura e sulla procedura per la sua realizzazione, sulla sua relazione con il cronoprogramma zero netto, sulle riduzioni previste delle emissioni di CO<sub>2</sub> o sulle emissioni negative previste nonché sui costi.

Nella fase di pre-proposta, l'attenzione si concentra sulla verifica dei requisiti formali. I requisiti materiali e i criteri di valutazione non sono ancora valutati in modo definitivo in questa fase, ma gli esperti forniscono una valutazione informale delle possibilità di successo. Al momento della pre-proposta deve essere in corso di elaborazione un cronoprogramma zero netto, ma non è ancora obbligatorio presentarlo.

Nella fase della domanda completa, viene effettuata una valutazione finale di tutti i criteri (requisiti formali e materiali e criteri di valutazione). Alla domanda completa deve essere allegata un cronoprogramma zero netto, che viene esaminata in questa fase.

L'invito a presentare una domanda completa non costituisce una garanzia di finanziamento. Eventuali modifiche apportate alla pianificazione del progetto tra la pre-proposta e la domanda completa devono essere giustificate nella domanda completa. Se non è possibile verificare la fattibilità economica del progetto, l'UFE può richiedere alle aziende coinvolte la documentazione finanziaria (ad esempio i conti annuali e il rapporto di revisione).

## 5. Requisiti e criteri di valutazione

Le pre-proposte e le domande complete sono valutate in base ai seguenti criteri. I requisiti formali e materiali della domanda sono valutati in base ai seguenti criteri: da F1 a F5 e da M1 a M5. Ciascuno degli aspetti menzionati viene valutato come «sì» o «no». Il rispettivo requisito è considerato non soddisfatto se uno degli aspetti associati è valutato come «no». Se i requisiti formali non sono soddisfatti anche dopo la concessione di un periodo di grazia per completare la domanda, l'UFE non entrerà nel merito della domanda.

### 5.1. Requisiti formali

Tabella 4: Requisiti formali

	Requisito	soddisfatto
F1	Integrità della documentazione presentata (modulo di domanda e allegati, come il cronoprogramma zero netto, ecc.)	Sì/No
F2	Integrità e comprensibilità dei dati e delle informazioni richieste.	Sì/No
F3	Rispetto dei vincoli e delle scadenze temporali.	Sì/No
F4	Il finanziamento complessivo e la fattibilità economica del progetto sono stati dimostrati.	Sì/No
F5	Prova del consenso di tutti i partner del progetto coinvolti (firme, dichiarazioni di intenti).	Sì/No

L'elenco completo dei **documenti richiesti** è riportato nei moduli di pre-proposta e della domanda completa. Questi moduli devono contenere tutte le **informazioni necessarie** per consentire una valutazione dei requisiti materiali e dei criteri di valutazione.



I **vincoli temporali** comprendono le scadenze per la presentazione della pre-proposta e della domanda completa specificate nel presente bando, il periodo di esclusione di 12 mesi per precedenti partecipazioni a bandi (art. 12 cpv. 4 OOCli), le condizioni relative all'inizio dell'attuazione della misura (art. 26 SuG) e la fine dell'erogazione dei contributi (art. 15 OOCli).

Al più tardi nella domanda completa deve essere dimostrato che il **finanziamento complessivo** dei costi di investimento e di funzionamento della misura è garantito. Ciò significa che la somma dei fondi propri dei richiedenti, di eventuali fondi di terzi e dell'aiuto finanziario richiesto copre i costi totali dichiarati. Il richiedente deve inoltre dimostrare la **sostenibilità economica** del progetto. Su richiesta, devono essere presentati gli ultimi conti annuali e il rapporto di revisione (se disponibili), in modo da poter verificare la solvibilità.

Firmando la domanda, i richiedenti confermano il loro **consenso** alla presentazione della domanda, la veridicità delle informazioni in essa contenute e i fondi propri forniti. Eventuali contributi finanziari aggiuntivi acquisiti e servizi resi al progetto da fonti esterne al richiedente e alla Confederazione (ossia fondi di terzi) devono essere confermati mediante prove adeguate (ad esempio, dichiarazioni di intenti).

## 5.2. Requisiti materiali

Tabella 5: Requisiti materiali

	Requisito	soddisfatto
M1	La misura rientra in una fase di sviluppo ammissibile.	Sì/No
M2	I requisiti tematici della misura sono soddisfatti.	Sì/No
M3	I requisiti di cronoprogramma zero netto sono soddisfatti.	Sì/No
M4	I requisiti per i gestori di impianti che rientrano nel SSQE o che hanno un impegno di riduzione sono soddisfatti.	Sì/No
M5	La misura contribuisce adeguatamente al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione, in particolare ai sensi dell'articolo 3 LOCl.	Sì/No

M1: I requisiti per la partecipazione al bando comprendono la **fase di sviluppo** richiesta per il finanziamento (art. 11 cpv. 1 OOCli).

M2: I **requisiti tematici** della misura comprendono l'ambito di applicazione (3.2), il tipo di fonte di CO<sub>2</sub> (3.2), la tecnologia di separazione (3.3) e la quantità minima di CO<sub>2</sub> catturata (3.4).

M3: Al momento della presentazione della pre-proposta, per ogni azienda coinvolta deve essere in preparazione un **cronoprogramma zero netto**. Al momento della presentazione della domanda completa, tutti i cronogrammi zero netto devono essere presentati in allegato, in conformità con le direttive di cui all'art. 5 LOCl, e deve essere dimostrata la pertinenza della misura prevista per la sua attuazione. Questi cronogrammi vengono valutati parallelamente alla procedura di valutazione delle domande di aiuti finanziari da un altro gruppo di esperti dell'UFE e dell'UFAM per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti minimi (cfr. linee guida [«Cronoprogramma zero netto»](#)) ai sensi degli art. 3-8 OOCli. Può essere richiesto una revisione del cronoprogramma.

M4: I gestori di impianti che fanno parte del **sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) o che hanno un impegno di riduzione** devono dimostrare nella domanda completa che i costi della misura sono troppo elevati per essere attuati senza aiuto finanziario, anche a lungo termine, e che rispetteranno il loro impegno di riduzione anche senza tenere conto dell'effetto della misura sovvenzionata (art. 11 cpv. 3 OOCli).

M5: Nella domanda completa, il richiedente deve dimostrare che la misura fornisce un contributo adeguato al raggiungimento degli **obiettivi della politica energetica e climatica** della Confederazione. Ciò include in particolare il raggiungimento degli obiettivi di zero netto per le aziende entro il 2050 e la realizzazione di riduzioni delle emissioni e di emissioni negative (art. 3 e art. 5 LOCl).



### 5.3. Criteri di valutazione

La qualità del progetto viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione da Q1 a Q6, ai quali viene assegnato un punteggio da 1 a 5 in base alla rispettiva importanza. I punteggi dei singoli criteri vengono poi moltiplicati per il fattore di ponderazione e sommati. Il punteggio totale è quindi di 55 punti. Se si ottiene un punteggio inferiore a 23, la domanda viene respinta. I criteri da Q3 a Q6 devono raggiungere un punteggio medio di livello 3.

Le domande vengono quindi classificate in base al loro punteggio. Se più domande hanno lo stesso numero di punti, vengono classificate in ordine crescente in base all'effettivo rapporto costi-benefici delle misure.

Tabella 6: Criteri di valutazione

	Scala di valutazione	1	2	3	4	5	Ponderazione
Q1	Potenziale di mitigazione [ktCO <sub>2</sub> /a]	5-10	<20	<40	<100	>100	3
Q2	Rapporto costi-benefici [CHF/t]	>400	<400	<300	<200	<100	2
Q3	Rilevanza strategica	Molto basso	basso	medio	alto	Molto alto	2
Q4	Probabilità di successo	Molto basso	basso	medio	alto	Molto alto	2
Q5	Potenziale di applicazione	Molto basso	basso	medio	alto	Molto alto	1
Q6	Contenuto dell'innovazione	Molto basso	basso	medio	alto	Molto alto	1

Q1: Il **potenziale di mitigazione** si riferisce alla riduzione totale mirata delle emissioni di gas serra o al volume totale di emissioni negative mirate in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente all'anno. La percentuale di CO<sub>2</sub> catturata in conformità agli ambiti di applicazione A1-A9 è esplicitamente indicata e supera la quantità minima di 5'000 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno. È dimostrata la connessione sistemica, tecnica e finanziaria delle misure in aggiunta all'ambito A1-A9.

Q2: Il **rapporto costi-benefici** è il rapporto tra il contributo di finanziamento richiesto (in CHF) e l'importo totale della riduzione mirata delle emissioni di gas a effetto serra o del volume totale di emissioni negative mirate nel periodo di considerazione della misura, in CHF/tCO<sub>2</sub>-eq (cioè il potenziale di mitigazione)<sup>8</sup>. La connessione sistemica, tecnica e finanziaria delle misure in aggiunta al campo di applicazione A1-A9 è dimostrata al fine di prendere in considerazione il loro potenziale di mitigazione nel calcolo.

Q3: **La rilevanza strategica** comprende il contributo della misura al raggiungimento delle emissioni zero netto e la sua conformità agli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione. Nel caso degli obiettivi energetici, vengono valutati in particolare l'efficienza energetica, l'integrazione energetica e l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento in inverno. Inoltre, la rilevanza strategica include l'impatto della misura sull'ambiente, il consumo di risorse naturali e il rischio di spostare la produzione e quindi le emissioni di gas serra all'estero (carbon leakage).

Q4: **La probabilità di successo** comprende la procedura e l'organizzazione del progetto, nonché il lavoro preparatorio, l'esperienza e le competenze dei partner coinvolti nel progetto.

<sup>8</sup> Se il richiedente presenta una domanda di contributi all'investimento e di contributi ai costi operativi, il rapporto costi-benefici viene calcolato sul periodo in cui vengono concessi i contributi ai costi operativi. Di conseguenza, i contributi all'investimento vengono calcolati solo su base proporzionale. La durata di vita dei sistemi di separazione è standardizzata a 20 anni.



Q5: Il **potenziale di applicazione** comprende il potenziale di moltiplicazione (ossia il numero di implementazioni in Svizzera e la futura redditività economica della soluzione) e il potenziale di implementazione (ossia lo sviluppo futuro del mercato e gli attori del mercato per la moltiplicazione). Il potenziale di implementazione tiene conto in particolare dell'utilizzo di sinergie attraverso la combinazione di diverse fonti puntuali di CO<sub>2</sub> o tra diversi settori (ad esempio, l'accoppiamento settoriale).

Q6: Il **contenuto dell'innovazione** comprende la fase di sviluppo e la novità generale del progetto (cioè, i vantaggi rispetto alle soluzioni esistenti, i rischi, le sfide e l'auspicato guadagno di conoscenze nell'implementazione della soluzione, la creazione di valore interno attraverso lo sviluppo di competenze).

## **6. Importo dell'aiuto finanziario**

### **6.1. Costi ammissibili**

I costi ammissibili sono, da un lato, i costi di investimento necessari e appropriati per l'implementazione economica e adeguata della misura e, dall'altro, la proporzione dei costi operativi annuali che superano i costi operativi di un sistema con tecnologia convenzionale. Vengono presi in considerazione i costi per un massimo di 7 anni di funzionamento. I costi di capitale (compresi gli interessi sul capitale) non possono essere considerati come costi di investimento o operativi (art. 14 cpv. 2 LSu). Se viene richiesto solo un contributo all'investimento inferiore a 20 milioni di franchi svizzeri, non è necessario fornire informazioni sui costi operativi.

### **6.2. Importo dell'aiuto finanziario**

L'aiuto finanziario ammonta a un massimo del 50% dei costi ammissibili. Il contributo effettivo è determinato nell'ambito della valutazione della domanda e può essere ridotto.

Se il contributo all'investimento richiesto è superiore a 20 milioni di franchi svizzeri, l'importo dell'aiuto finanziario può anche essere ridotto ai sovraccosti rispetto ai costi della tecnologia convenzionale.

La concessione dell'aiuto finanziario può anche essere soggetta a condizioni, se ciò è ritenuto necessario nel corso della valutazione della domanda o se le disposizioni di legge in materia lo richiedono.



## 7. Calendario

Il calendario della procedura è il seguente. Il calendario è soggetto a modifiche a causa dell'elevato numero di domande da trattare.

Data	Passo
15 gennaio 2025	Pubblicazione del bando di concorso
<b>15 marzo 2025</b>	<b>Scadenza per le domande sul contenuto del bando di concorso</b>
<b>25 aprile 2025</b>	<b>Scadenza per la presentazione della pre-proposta</b>
30 maggio 2025	Decisione pre-proposta
<b>31 ottobre 2025</b>	<b>Scadenza per la presentazione della domanda completa</b>
19 dicembre 2025	Comunicazione sulla decisione di sovvenzione

Se un'azienda ha partecipato a un bando di concorso per una misura, la domanda per questa misura può essere presentata non prima di 12 mesi dal termine di presentazione del bando di concorso.

## 8. Domande sulla procedura del bando di concorso

Le domande relative al bando di concorso devono essere inviate per e-mail a: [itiner@bfe.admin.ch](mailto:itiner@bfe.admin.ch)

Le domande sul contenuto del bando di concorso devono pervenire entro il 15 marzo 2025. Dopo tale data verrà data risposta solo alle domande di carattere amministrativo. Le domande e le risposte di interesse generale saranno pubblicate sul sito web ([Incentivi alle tecnologie e processi innovativi](#)). Non sarà concessa una proroga della scadenza.